

Legge regionale 25 settembre 1996 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 21/05/2020

Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 << Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate >>.

Art. 21

(Sperimentazione di modelli organizzativi innovativi) (1)(2)(3)(4)(6)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere e), f), g), h), ed i), contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di interventi e servizi in rete rivolti alle persone disabili, con particolare riguardo al sistema di mobilità e accessibilità.

2. Per l'ottenimento dei contributi, i soggetti gestori presentano apposita istanza alla Direzione regionale competente in materia corredata del programma di attività e del relativo piano finanziario. I contributi possono essere erogati in via anticipata fino all'intero ammontare del finanziamento concesso.

3. Con regolamento sono definiti gli obiettivi strategici delle iniziative, privilegiando la mobilità anche mediante l'utilizzo di taxi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

Note:

1 Articolo sostituito da art. 4, comma 67, L. R. 1/2007

2 Articolo sostituito da art. 9, comma 6, L. R. 24/2009

3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 39, L. R. 22/2010

4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 9, comma 1, L. R. 23/2013

5 Comma 3 abrogato da art. 51, comma 1, lettera c), L. R. 20/2016

6 Articolo sostituito da art. 8, comma 29, L. R. 14/2018